Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 marzo 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **826**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie emigranti, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 826. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione nazionale famiglie emigranti, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 49.000.000, un appartamento sito in Roma, via Federico Cesi, 44, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 107828, foglio 407, particella 38 sub 13, di proprietà della Società generale immobiliare, come da contratto preliminare di compravendita 26 ottobre 1972, riservato ad uso diretto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **827**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Vicenza ad acquistare alcuni immobili.

N. 827. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Vicenza viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di lire 44.200.000, due appartamenti al secondo piano e due locali al piano terra dell'edificio sito in Vicenza, via Torretti, 48-52, censiti al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 6, mappale 34 sub 4-14-15, di proprietà della sig.ra Elvira Motterle, come da atto di compravendita 3 febbraio 1969, n. 26171 di repertorio, a rogito dott. Carlo Misomalo, notaio in Vicenza, registrato a Vicenza in data 21 febbraio 1969, n. 149, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **828**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Cagliari ad acquistare un immobile.

N. 828. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Cagliari viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di lire 28.500.000, uno stabile di tre piani e scantinato sito in Cagliari, via Logudoro, 17, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 18, particella 18 sub 1-2-3-4-5-6, di proprietà del sig. Ottavio Businco, come da atto di compravendita 23 dicembre 1958, n. 9083 di repertorio, a rogito dott. Ugo Pasolini, notaio in Villacidro (Cagliari), da adibire ad uffici dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 101

LEGGE 19 marzo 1980, n. **77**.

Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della *legge 8 luglio 1975, n. 306*, i *competenti organi* delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potestà attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge per il latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.

Art. 2.

Il numero 1) del primo comma dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è sostituito nel modo seguente:

« 1) il titolare del competente organo regionale o un suo delegato, con funzione di presidente ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — MARCORA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 19 marzo 1980, n. **78**.

Modifiche alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 656, è sostituito dal seguente:

« Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tabella allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a L. 3.150 nette:

corrispettivi fino a L. 3.150 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da L. 3.151 nette fino a L. 13.000 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da L. 13.001 nette fino a L. 18.000 nette, il 20 per cento;

corrispettivi da L. 18.001 nette fino a L. 25.000 nette, il 25 per cento;

corrispettivi oltre L. 25.000 nette, il 50 per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 3.150 nette deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.

Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato fino a L. 3.150 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'1 per cento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — D'AREZZO — ANDREATTA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980.

Determinazione delle indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 e gli articoli 1, lettera *b*), e 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1246;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1977, con il quale è stato approvato il regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro concernente le indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri del Consiglio stesso;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in data 4 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Ai consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro spetta, per la partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea, di commissioni e di altri organi collegiali del Consiglio, e per non più di due sedute giornaliere, una diaria di presenza di L. 40.000.

Ai consiglieri spetta, altresì, un rimborso forfettario mensile di L. 250.000 per le spese di corrispondenza, locomozione urbana ed acquisto pubblicazioni specializzate.

Per i presidenti di commissione e di ogni altro organo collegiale interno il rimborso forfettario mensile è fissato in L. 400.000.

Gli importi indicati nel secondo e terzo comma, potranno essere aggiornati periodicamente, tenuto conto del costo della vita, su deliberazione dell'assemblea da adottarsi con le modalità previste dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, nei limiti dello stato di previsione delle spese comunicato annualmente al Parlamento a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966.

Ai consiglieri relatori è attribuito, con determinazione del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, limitatamente alla durata del particolare incarico e per un periodo non eccedente quattro mesi, una maggiorazione del rimborso forfettario mensile di importo non superiore a n. 20 diarie di presenza.

Alle persone invitate alle sedute a norma dell'art. 15, secondo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, spetta una diaria di presenza di L. 30.000.

Art. 2.

Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio, nonché delle spese di soggiorno ~~nella misura forfettaria di L. 40.000 per ogni giornata,~~ o frazione di giornata superiore alle otto ore, di permanenza fuori della loro residenza.

Il trattamento previsto nel precedente comma spetta altresì alle persone di cui al sesto comma dell'art. 1.

Art. 3.

Ai consiglieri che si recano in missione per conto del Consiglio spetta, per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore, una indennità commisurata all'importo di una diaria di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ai sensi del precedente art. 2.

Per i consiglieri che si recano in missione all'estero il rimborso delle spese di soggiorno è fissato in L. 80.000.

Lo stesso trattamento previsto dai precedenti commi spetta al presidente ed ai vice presidenti.

Art. 4.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli sul trattamento economico di residenza fuori Roma e su quello di missione in Italia ed all'estero, ai consiglieri ed alle persone agli stessi fini equiparate è altresì riconosciuta la facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria e, per i viaggi all'estero, di categoria equiparata.

In tal caso il rimborso delle spese di soggiorno è ridotto di un terzo.

Art. 5.

Sono abrogate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1977, salvo quanto previsto dall'art. 4, primo e secondo comma, di detto regolamento.

Le norme del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1980
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 207

(2815)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1980.

Sostituzione di un componente la commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1976;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1976;

Vista la lettera prot. n. 46 dell'8 febbraio 1980, con la quale la Federazione mondiale della stampa italiana all'estero comunica di designare quale proprio rappresentante nella commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero il sig. Massimino Del Prete in sostituzione dell'avv. Umberto Ortolani;

Decreta:

Il sig. Massimino Del Prete è chiamato a far parte della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1976 in rappresentanza della Federazione mondiale della stampa italiana all'estero.

Roma, addì 28 febbraio 1980

p. *Il Presidente*: CUMINETTI

(2727)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Toris - Società di revisione - S.r.l. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività di revisione, e modificazione della denominazione sociale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1971, con il quale la società « Toris - Società di revisione - S.r.l. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 29 dicembre 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società a responsabilità limitata a società in accomandita semplice, con conseguente cambiamento della denominazione in « Toris - Società di revisione - S.a.s. di Adriano Carena & C. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 30 maggio 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 31 agosto 1971 di autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, rilasciata alla società « Toris - Società di revisione - S.r.l. », con sede in Milano, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Toris Società di revisione S.a.s. di Adriano Carena & C. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, accordata con il citato decreto 31 agosto 1971 si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli oggetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2120)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Studio Sala & C. - Binder Dijker Otte & C. - Società di revisione S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività di revisione, e modificazione della denominazione sociale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visti i decreti ministeriali 25 novembre 1965 e 8 novembre 1974, con i quali la società « Studio Sala & C. S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1978, con il quale sono stati modificati i precedenti decreti per la parte relativa all'autorizzazione all'attività limitata alla sola revisione, nonché alla denominazione sociale variata in « Studio Sala & C. - Binder Dijker Otte & C. - Società di revisione S.p.a. »;

Vista la deliberazione 8 ottobre 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni a società in accomandita semplice, con conseguente cam-

biamento della denominazione sociale in « Sala Scelsi Farina - Binder Dijker Otte & Co. - Società di revisione di Giovanni Sala, Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. - Società in accomandita semplice »;

Vista la comunicazione-istanza del 15 ottobre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla variazione del precedente decreto 5 giugno 1978;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 5 giugno 1978 di autorizzazione all'esercizio di attività di revisione rilasciato alla società « Studio Sala & C. - Binder Dijker Otte & C. - Società di revisione S.p.a. », con sede in Milano, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Sala Scelsi Farina - Binder Dijker Otte & Co. - Società di revisione di Giovanni Sala, Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. - Società in accomandita semplice ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata con il precedente decreto 5 giugno 1978, si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione adottata dalla società nella sua nuova forma societaria, salvo la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2124)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Consulaudit S.p.a. », in Torino, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, modificazione della denominazione sociale e limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visti il decreto ministeriale 3 dicembre 1975, con il quale la società « Consulaudit S.p.a. », con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi delle citate norme, ed il decreto ministeriale 5 settembre 1978, con il quale la predetta autorizzazione è stata estesa all'attività fiduciaria;

Vista la deliberazione del 9 novembre 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni a società in accomandita semplice, con conseguente assunzione della ragione sociale « Consulaudit S.a.s. di dott. Enrico Arietti & C. » ed ha limitato l'attività alla sola revisione;

Vista la comunicazione-istanza del 27 ottobre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuto, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla variazione dei precedenti citati decreti;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, i decreti ministeriali 3 dicembre 1975 e 5 settembre 1978 di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciati alla società « Consulaudit S.p.a. », con sede in Torino, sono modificati nella parte relativa all'attività limitata alla sola revisione e nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Consulaudit S.a.s. di dott. Enrico Arietti & C. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata con i precedenti decreti, si intende, pertanto, riferita alla sola attività di revisione ed a quest'ultima denominazione adottata dalla società nella sua nuova forma societaria, salvo la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2484)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Horwath & Horwath Italia - Società a responsabilità limitata », in Roma, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, modificazione della denominazione sociale e limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1976, con il quale la società « Horwath & Horwath Italia - Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 29 novembre 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società a responsabilità limitata a società in accomandita semplice, con conseguente cambiamento della denominazione sociale in « Horwath & Horwath Italia di Aldo Sanchini, Massimo de Rosa & C. società in accomandita semplice » ed ha limitato l'attività alla sola revisione;

Visti i patti sociali del 3 gennaio 1980, adottati nelle forme di legge, con i quali è stata nuovamente variata la ragione sociale in « Horwath & Horwath Italia di Massimo de Rosa & C. società in accomandita semplice »;

Vista la comunicazione-istanza del 5 gennaio 1980;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla variazione del precedente decreto 28 luglio 1976;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 28 luglio 1976 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione rilasciato dalla società « Horwath & Horwath Italia - Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, è modificato nella parte relativa all'attività limitata alla sola revisione e nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Horwath & Horwath Italia di Massimo de Rosa & C. società in accomandita semplice ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata con il precedente decreto 28 luglio 1978, si intende, pertanto, riferita alla sola attività di revisione ed a quest'ultima denominazione adottata dalla società nella sua nuova forma societaria, salvo la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2482)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1980.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 1, quarto comma, punto 2), l'art. 8, secondo comma, punti 7) e 8), gli articoli 11, 12 e 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto interministeriale in data 23 agosto 1977: « Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977: « Elenco delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Sentiti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal Comitato tecnico interministeriale, di cui all'art. 8 della legge n. 685 sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

Tabella IV.

E' cancellata la sostanza: Acido dietil-metil ammonio ioduro-etil-fenil-barbiturico.

Art. 2.

L'elenco delle specialità medicinali soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, di cui al decreto interministeriale 3 ottobre 1977, è così modificato:

Tabella IV.

Sono cancellate le seguenti specialità:

Defenale compresse;
Defenale bicolor confetti.

Tabella V.

Sono cancellate le seguenti specialità:

Aminomal papaverina confetti e supposte;
Aricodil gocce e confetti;
Famel sciroppo;
Ipercron capsule;
Sciroppo di bronchenolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1980

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2793)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Disposizioni concernenti il conferimento dell'onorificenza di cavaliere « Al merito del lavoro ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro », come modificata dalle leggi 15 novembre 1952, n. 1793 e 12 ottobre 1961, n. 1080;

Viste le circolari ministeriali n. 1157 del 14 giugno 1958 e n. 4871 in data 22 ottobre 1970 in ordine alla istruttoria delle proposte di nomina a cavaliere del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di definire con criteri univoci ed obiettivi la procedura per far luogo al conferimento di dette onorificenze;

Dispone:

Art. 1.

Le candidature per il conferimento delle onorificenze sono proposte dai Ministeri nell'ambito delle proprie competenze e dal Ministero degli affari esteri per i cittadini italiani residenti fuori del territorio nazionale.

I prefetti in sede, in quanto organi rappresentativi del Governo nell'ambito della provincia, possono far pervenire segnalazioni, che, per avere ulteriore corso, devono essere fatte proprie dai Ministeri destinatari.

Art. 2.

Tutte le proposte di candidature, quale che sia la loro provenienza, vengono trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, per un'istruttoria preliminare.

L'istruttoria tiene conto, oltreché delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all'uopo richieste alla camera di commercio, all'ispettorato del lavoro e all'intendenza di finanza.

L'istruttoria è preordinata a dimostrare, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, come modificato dall'art. 1 della legge 15 novembre 1952, n. 1793, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole della ricchezza nazionale ed abbiano contribuito contestualmente alla elevazione economica e sociale dei lavoratori.

In caso di proposte concernenti più titolari o dirigenti di imprese di eccezionali dimensioni, deve essere oggetto di particolare valutazione il contributo dato da ciascuno all'iniziativa imprenditoriale e al suo sviluppo.

Le candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione possono essere prese in considerazione se i nuovi candidati abbiano notevolmente sviluppato le attività ereditate o si siano dedicati, con successo, ad attività diverse.

Art. 3.

L'istruttoria deve essere precisa, esauriente, corredata da elementi e dati rigorosamente controllati e tale da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati ed una valutazione comparativa con le benemerenze acquisite dagli altri aspiranti.

Accertamenti specifici devono riguardare:

1) l'osservanza delle leggi dello Stato e dei principi di solidarietà sociale;

2) l'esistenza di un reddito denunciato, o accertato dagli uffici finanziari, che rifletta una posizione tributaria adeguata all'importanza del complesso produttivo dal quale il candidato trae i suoi maggiori titoli di merito;

3) l'attività specificamente svolta per elevare moralmente ed economicamente i lavoratori dipendenti;

4) le opere sociali e di beneficienza eventualmente compiute;

5) l'esplicazione eventuale di attività imprenditoriale in aree depresse con i risultati realizzati a favore della collettività;

6) l'estimazione ed il prestigio goduti negli ambienti economici e presso la pubblica amministrazione e la popolazione.

Per quanto riguarda candidati non ancora cinquantenni, è necessario accertare che l'attività esplicata dall'aspirante abbia avuto inizio da almeno un quindicennio.

Art. 4.

Le istruttorie dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) estratto del casellario giudiziario;

b) certificato di nascita;

c) stato di famiglia;

d) rapporto dell'ispettorato provinciale del lavoro;

e) certificato dell'intendenza di finanza in ordine al carico tributario con precisazione dei redditi definiti ed in contestazione distinti per singole imposte e tasse.

Art. 5.

L'istruttoria di proposte relative a candidati, già riconosciuti idonei dal consiglio dell'ordine, in base all'articolo 2 della legge 15 novembre 1952, n. 1793, dovrà riguardare soprattutto i fatti verificatisi dopo l'ultimo rapporto e l'eventuale conferma del parere espresso con riferimento alla condotta morale e attività imprenditoriale, nonché la rinnovazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) del precedente articolo.

Art. 6.

La documentazione raccolta, a seguito dell'istruttoria, corredata da un motivato parere del prefetto dovrà pervenire al Ministero — per essere sottoposta al consiglio dell'ordine — entro il 30 marzo di ciascun anno.

Art. 7

Il consiglio dell'ordine è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la seconda decade di maggio per esprimere le valutazioni di competenza sulle proposte.

Le riunioni del consiglio dell'ordine sono valide se sono presenti almeno due terzi dei consiglieri.

Uno o più consiglieri sono incaricati di redigere una relazione sulle designazioni.

Le designazioni si intendono approvate dal consiglio qualora conseguano, con votazione palese, il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del consiglio.

Svolge funzioni di segretario il funzionario preposto all'ufficio onorificenze del Ministero.

I membri del consiglio dell'ordine possono accedere, da dieci giorni prima della data di convocazione del consesso, all'ufficio onorificenze del Ministero per prendere visione delle candidature e della relativa documentazione.

Art. 8.

Il Ministro, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del consiglio, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento dell'onorificenza — di concerto per quanto concerne le designazioni di cui all'art. 5 della legge 15 novembre 1952, n. 1793, col Ministro dell'agricoltura e delle foreste — tra quelli ritenuti idonei dal consiglio.

Art. 9.

Il Ministro sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento delle onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione della festa della Repubblica.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(2620)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Determinazione dell'indennità di carica al presidente e al vice presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 762, concernente la istituzione e ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925, recante modifiche all'ordinamento del predetto Istituto;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e, in particolare, l'art. 11;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione I - n. 284/79 del 16 marzo 1979;

Vista la delibera n. 24 del 17 luglio 1978, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » ha proposto di fissare in L. 3.600.000 annue lorde la misura dell'indennità di carica per il presidente e in L. 1.200.000 annue lorde la misura dell'indennità per il vice presidente;

Vista la successiva delibera n. 6/1979 del 5 febbraio 1979, con la quale il suddetto consiglio di amministrazione ha proposto di elevare per l'anno 1979 la misura della predetta indennità a L. 4.200.000 annue lorde per il presidente e a L. 1.800.000 annue lorde per il vice presidente;

Vista la nota n. 172218 del 12 gennaio 1980, del Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di procedere alla determinazione delle indennità di cui trattasi nelle misure proposte dal suddetto Istituto;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità di carica per il presidente e vice presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » di Torino è determinata, per l'esercizio finanziario 1978, nelle seguenti misure:

presidente: L. 3.600.000 annue lorde;

vice presidente: L. 1.200.000 annue lorde.

Art. 2.

L'indennità di carica spettante al presidente e vice presidente del predetto Istituto è determinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, nelle seguenti misure:

presidente: L. 4.200.000 annue lorde;

vice presidente: L. 1.800.000 annue lorde.

La spesa di cui al presente decreto graverà sul bilancio dell'Istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro: VALITUTTI

(2704)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga del termine di decorrenza della fusione della Cassa di risparmio molisana e del Monte di credito su pegno « Orsini », nella « Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini », in Campobasso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 14 dicembre 1939, n. 1922, concernente disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di casse di risparmio e di monti di credito su pegno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979 ha espresso parere favorevole in ordine alle modalità della fusione deliberata dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso e del Monte di credito su pegno Orsini di prima categoria, con sede in Benevento, nonché sulle connesse nuove norme statutarie:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 1979, n. 615, con il quale è stata disposta la fusione della predetta Cassa di risparmio molisana e del citato Monte di credito su pegno « Orsini », nella « Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini », con sede in Campobasso;

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1980, n. 720507, con il quale, tra l'altro, venne stabilita in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, avvenuta il 24 gennaio 1980, la decorrenza degli effetti della fusione precedentemente disposta col citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuta l'opportunità di prorogare l'anzidetto termine;

Decreta:

A modifica di quanto in precedenza disposto, il termine dal quale decorrono gli effetti della fusione tra la Cassa di risparmio molisana e il Monte di credito su pegno « Orsini » di prima categoria, già determinato in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 4 gennaio 1980, n. 720507, citato nelle premesse, è stabilito in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2889)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali, in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegate alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti nazionali è variato come segue:

TABACCHI DA FIUTO

(Tabella *A*)

Leccese	da L.	5.000	a L.	10.000	il kg	conv.le
Macubino	»	5.000	»	10.000	»	
S. Antonino	»	5.000	»	10.000	»	
S. Giustina	»	5.000	»	10.000	»	
Sun di Spagna	»	5.000	»	10.000	»	
Zenziglio	»	5.000	»	10.000	»	

TRINCIATI

(Tabella *B*)

Trinciati per sigarette:							
Medio special	(20 buste)	da L.	20.000	a L.	25.000	il kg	conv.le
Asso	(50 pacchetti)	»	15.000	»	20.000	»	
~~Nazionale~~	~~(50 pacchetti)~~	~~»~~	~~15.000~~	~~»~~	~~20.000~~	~~»~~	
Trinciati per pipa:							
Derby	(20 scatole)	»	40.000	»	50.000	»	
Golf	(20 buste)	»	24.000	»	30.000	»	
Italia	(20 buste)	»	24.000	»	30.000	»	
Comune	(50 pacchetti)	»	12.500	»	15.000	»	
Forte	(50 pacchetti)	»	12.500	»	15.000	»	

SIGARI

(Tabella *C*)

Comuni:						
Antico Toscano	da L.	50.000	a L.	60.000	il kg	conv.le
Toscani extravecchi	»	40.000	»	48.000	»	
Toscani	»	32.000	»	40.000	»	
Altri:						
Cavour	»	60.000	»	75.000	»	

SIGARETTI

(Tabella *D*)

Comuni:						
Toscanelli	da L.	36.000	a L.	44.000	il kg	conv.le
Altri:						
Branca	»	56.000	»	80.000	»	
Toscanello sport	»	24.000	»	32.000	»	
Avana	»	24.000	»	28.000	»	
Linda	»	16.000	»	20.000	»	
Burno	»	12.000	»	16.000	»	

SIGARETTE

(Tabella *E*)

Zenit	da L.	37.500	a L.	40.000	il kg	conv.le
Presidente	»	35.000	»	37.500	»	
Linda	»	30.000	»	32.500	»	
Stop K.S.	»	30.000	»	32.500	»	

Lido	da	L. 27.500	a	L. 30.000	il	kg	conv.le
Bis	»	25.000	»	27.500	»		
Esportazione lunga	»	22.500	»	25.000	»		
Titano L.S. filtro	»	22.500	»	25.000	»		
Esportazione	»	20.000	»	22.500	»		
Esportazione filtro	»	20.000	»	22.500	»		
Nazionale filtro	»	20.000	»	22.500	»		
N 80 filtro	»	20.000	»	22.500	»		
Alfa filtro	»	17.500	»	20.000	»		

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1980
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 304

(2792)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, esteri fabbricati su licenza e radiazione di altre.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri in base al prezzo richiesto dal fornitore e di altre marche estere fabbricate su licenza, in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A, B, C, D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Considerata, inoltre, l'opportunità di provvedere alla radiazione dalla tariffa di alcune marche di sigari esteri di provenienza C.E.E. per cessata importazione;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per i prodotti esteri fabbricati su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per i prodotti importati;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegate alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti esteri ed esteri fabbricati su licenza è variato come segue:

TABACCHI DA FIUTO

(Tabella *A*)

PRODOTTI ESTERI

Provenienza C.E.E.

Ozona Snuff (Menthol)	da	L. 40.000	a	L. 50.000	il	kg	conv.le

TRINCIATI

(Tabella *B*)

PRODOTTI ESTERI

Provenienza C.E.E.

Trinciati per sigarette:								
Old Holborn	(25 buste)	da	L. 40.000	a	L. 45.000	il	kg	conv.le
Drum	(»)	»	37.500	»	42.500	»		
Samson	(»)	»	37.500	»	42.500	»		
Samson Zwaar	(»)	»	37.500	»	42.500	»		
Trinciati per pipa:								
Candlelight Blend	(20 scat.)	»	90.000	»	100.000	»		
Escudo Navy de Luxe	(»)	»	85.000	»	100.000	»		
The Balkan Sobranie Smoking Mixture	(»)	»	85.000	»	100.000	»		
Gallaher's Latakia	(»)	»	80.000	»	90.000	»		
John Cotton's N. 1 Mild	(»)	»	85.000	»	90.000	»		
John Cotton's N. 1 & 2 Medium	(»)	»	75.000	»	90.000	»		
Sullivan Special Mixture	(»)	»	80.000	»	90.000	»		
Three Nuns	(»)	»	75.000	»	90.000	»		
Gallaher's Rich Dark Honeydew	(»)	»	65.000	»	85.000	»		

Gold Block	(20 scat.)	da	L.	65.000	a L.	80.000	il kg	conv.le
Sundowner Mixture	(»)		»	70.000	»	80.000	»	
Capstan Navy Cut - Tipi: Medium e Mild .	(»)		»	55.000	»	75.000	»	
St. Bruno Rough Cut Ready Rubbed . .	(»)		»	70.000	»	75.000	»	
Edgeworth Sliced	(10 scat.)		»	50.000	»	70.000	»	
Flying Dutchmann - Tipi: Regular e Aromatic	(»)		»	65.000	»	70.000	»	
King Charles Smoking Mixture	(20 scat.)		»	65.000	»	70.000	»	
Larsen Flake Cut (Mild & Sweet) . . .	(»)		»	65.000	»	70.000	»	
Erinmore Mixture	(»)		»	55.000	»	60.000	»	
Mac Baren Plum Cake	(20 buste)		»	50.000	»	55.000	»	
Exclusiv Royal	(20 scat.)		»	45.000	»	55.000	»	
Amphora Blak Cavendish	(20 buste)		»	45.000	»	50.000	»	
Amphora Golden Cavendish	(»)		»	45.000	»	50.000	»	
Neptune	(»)		»	45.000	»	50.000	»	
Park Lane N. 7	(»)		»	45.000	»	50.000	»	
Egberts 44	(»)		»	42.500	»	50.000	»	
Amphora - Tipi: Regular, Full Aromatic e Rich Aromatic	(»)		»	40.000	»	45.000	»	
Clan - Tipi: Light Natural e Full Aromatic .	(»)		»	40.000	»	45.000	»	
Hollandia	(»)		»	40.000	»	45.000	»	
Lincoln Cavendish	(»)		»	40.000	»	45.000	»	
Mac Baren's Golden Blend	(»)		»	40.000	»	45.000	»	
Mac Baren's Mixture	(»)		»	40.000	»	45.000	»	
Schippers Tabak Speciaal	(»)		»	40.000	»	45.000	»	
Sweet Dublin Irish Wiskey	(»)		»	40.000	»	45.000	»	
Troost Aromatic	(»)		»	40.000	»	45.000	»	
Perle Mixture (Latakia & Perique) . . .	(»)		»	37.500	»	45.000	»	
English Gold 250	(»)		»	35.000	»	45.000	»	
Exclusiv Brandy & Virginia	(»)		»	35.000	»	45.000	»	
Exclusiv Cavendish	(»)		»	35.000	»	45.000	»	
Amsterdamer	(»)		»	35.000	»	40.000	»	
~~Ropp Mixture Noir . . . .~~	~~(»)~~		~~»~~	~~35.000~~	~~»~~	~~40.000~~	~~»~~	
Provenienza Paesi terzi								
Prince Albert	(20 scat.)		»	37.500	»	55.000	il kg	conv.le + dazio

SIGARI

(Tabella *C*)

PRODOTTI ESTERI

Provenienza C.E.E.

Comuni:							
Paradiso Luxus	da	L.	80.000	a L.	84.000	il kg	conv.le
Hirschsprung Corona		»	44.000	»	52.000	»	
Mercator Scaldis		»	32.000	»	36.000	»	
Altri:							
Kiel (Extra Mild)		»	120.000	»	128.000	»	
Weekend		»	80.000	»	96.000	»	
Mercator Stella		»	60.000	»	80.000	»	
Long Panatellas		»	56.000	»	60.000	»	
Rössli L.S.F.		»	30.000	»	36.000	»	

FABBRICATI SU LICENZA

Altri:							
Tiparillo	da	L.	40.000	a L.	48.000	il kg	conv.le

SIGARETTI

(Tabella *D*)

PRODOTTI ESTERI

Provenienza C.E.E.

Comuni:							
Henri Wintermans Wilde Havana	da	L.	64.000	a L.	72.000	il kg	conv.le
Altri:							
Hamlet (Mild)		»	120.000	»	140.000	»	
Meccarillos		»	52.000	»	72.000	»	
John Cotton Filter Tipped		»	24.000	»	32.000	»	
Rössli Carino Extra Light		»	24.000	»	28.000	»	

SIGARETTE

(Tabella *E*)

PRODOTTI ESTERI

Provenienza C.E.E.

Prodotto					
Sullivan « Private Stock » Filter	da L.	80.000	a L.	90.000	il kg conv le
John Player Special (Filter) (condizionamenti in barattoli da g 50 pari a 50 pezzi)	»	60.000	»	70.000	»
Dunhill International Superior Mild	»	55.000	»	65.000	»
Imperial International	»	55.000	»	65.000	»
Sobranie of London	»	55.000	»	65.000	»
Dunhill International	»	50 000	»	62.500	»
John Player Special (Filter)	»	50.000	»	60.000	»
Luxury Mild Benson & Hedges	»	50.000	»	60.000	»
Peer International (Filter)	»	50.000	»	60.000	»
Philip Morris International (Filter)	»	50.000	»	60.000	»
Reemtsma n. 1 (Filter)	»	50 000	»	60.000	»
Rothmans International (Filter)	»	50.000	»	60.000	»
Rothmans Royals 120's (Filter)	»	50.000	»	60.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	»	47.500	»	57.500	»
Pal Mall K.S.	»	45.000	»	55.000	»
Dunhill (K.S. Filter)	»	42.500	»	55.000	»
More 120's (Filter)	»	45.000	»	55.000	»
Santos Dumont 120's	»	45.000	»	55.000	»
Eve (Filter)	»	42.500	»	52.500	»
Kent de Luxe 100's	»	42.500	»	52.500	»
Marlboro 100's	»	42.500	»	52.500	»
Marlboro Lights 100's (Filter)	»	42.500	»	52.500	»
Merit Filter 100's	»	47.500	»	52.500	»
Astor (Filter 100's)	»	40.000	»	50.000	»
Astor Mild K.S.F.	»	40.000	»	50.000	»
Atika (K.S.F.)	»	40.000	»	50.000	»
Benson & Hedges (Special Filter)	»	40.000	»	50.000	»
Chesterfield K.S.	»	40.000	»	50.000	»
Chesterfield K.S. Filter	»	40 000	»	50.000	»
Gitanes Internationales (Filtre)	»	45.000	»	50.000	»
Kent Golden Lights K.S.F.	»	40.000	»	50.000	»
Kent King Size Filter	»	40.000	»	50.000	»
Lark Filter	»	40.000	»	50.000	»
Lord 100 (Filter)	»	40 000	»	50.000	»
Marlboro (Filter)	»	40.000	»	50.000	»
Marlboro Lights (Filter)	»	40 000	»	50.000	»
Memphis Filter (K.S.)	»	37.500	»	50.000	»
Mercedes 100 Specially Mild (Filtre)	»	40.000	»	50.000	»
Merit Filter K.S.	»	40 000	»	50.000	»
Multifilter Philip Morris 100's	»	40.000	»	50.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter)	»	40.000	»	50.000	»
Muratti Ambassador Filter	»	40.000	»	50.000	»
Peer (Golden Super Kings)	»	40.000	»	50.000	»
Peter Stuyvesant Filter (Superlong)	»	40.000	»	50.000	»
Player's Navy Cut (Medium)	»	45.000	»	50.000	»
Prince of Blends (Filter Tipped)	»	40.000	»	50.000	»
Rothmans K.S. (Filter Tipped)	»	37.500	»	50.000	»
Rothmans K.S.F. Special Mild	»	40.000	»	50.000	»
Silk Cut K.S. Filter	»	40.000	»	50.000	»
True K.S.F.	»	40.000	»	50.000	»
Windsor de Luxe	»	40.000	»	50.000	»
Winston Filter K.S.	»	40.000	»	50.000	»
Astor Filter	»	37.500	»	47.500	»
Camel	»	35.000	»	47.500	»
Camel Filter	»	35.000	»	47.500	»
Ernte 23 (Filter)	»	37.500	»	47.500	»
H.B. Crownfilter K.S.	»	37.500	»	47.500	»
John Player King Size Extra Mild	»	37.500	»	47.500	»
Kim	»	37.500	»	47.500	»
Krone (Filter)	»	37.500	»	47.500	»
L & M Filters	»	37.500	»	47.500	»

Lord Extra	da L.	37.500	a L.	47.500	il kg	conv.le
Lucky Strike	»	37.500	»	47.500	»	
Lucky Strike (Filter K.S.)	»	37.500	»	47.500	»	
North Pole (Filter)	»	37.500	»	47.500	»	
Parisienne Super F.	»	37.500	»	47.500	»	
Peer Export (Filter)	»	37.500	»	47.500	»	
Peter Stuyvesant (K.S. Filter)	»	37.500	»	47.500	»	
Philip Morris K.S. Filter	»	37.500	»	47.500	»	
Reemtsma R.6 (Filter)	»	37.500	»	47.500	»	
Reval	»	37.500	»	47.500	»	
Reval Filtre	»	37.500	»	47.500	»	
Roth Händle	»	37.500	»	47.500	»	
Roth Händle Filter	»	37.500	»	47.500	»	
Senior Service	»	37.500	»	47.500	»	
Bond Street Filter	»	35.000	»	45.000	»	
Eve 100 (Filter)	»	40.000	»	45.000	»	
Exzellenz (Filter)	»	40.000	»	45.000	»	
Golden Mercury K.S.F.	»	35.000	»	45.000	»	
Hobby Extra K.S.F.	»	35.000	»	45.000	»	
Kent Special Mild K.S.	»	40.000	»	45.000	»	
Milde Sorte (Filter)	»	37.500	»	45.000	»	
Roy Filter K.S.	»	35.000	»	45.000	»	
Seven Stars	»	37.500	»	45.000	»	
Celtique Caporal	»	35.000	»	42.500	»	
Gitanes Caporal	»	35.000	»	42.500	»	
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	35.000	»	42.500	»	
Tak (Filter)	»	40.000	»	42.500	»	
Roxy	»	30.000	»	40.000	»	
De Bruine (Filter)	»	35.000	»	37.500	»	
Ducal K.S. Filter	»	32.500	»	37.500	»	
So Long K.S.	»	32.500	»	37.500	»	
Amadis Super Filtre	»	30.000	»	35.000	»	
Amadis Export	»	30.000	»	35.000	»	
Gauloises Caporal	»	30.000	»	35.000	»	
Gauloises Caporal Filtre	»	30.000	»	35.000	»	
Gauloises Longues Filtre	»	32.500	»	35.000	»	
St. Michel Filtre	»	30.000	»	35.000	»	

FABBRICATE SU LICENZA

Gallant (Filter)	da L.	40.000	a L.	50.000	il kg	conv.le
Lark Filter	»	40.000	»	50.000	»	
Marlboro (Filter)	»	40.000	»	50.000	»	
Mercedes (Filtre)	»	40.000	»	50.000	»	
Muratti Ambassador (Filter)	»	40.000	»	50.000	»	
L & M Filters	»	37.500	»	47.500	»	
Roy Filter K.S.	»	35.000	»	45.000	»	
Diana K.S. Filter	»	32.500	»	35.000	»	
Diana Specially Mild	»	32.500	»	35.000	»	

Art. 2.

Le seguenti marche estere di sigari, provenienza C.E.E., sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Dannemann Brasil Pierrot;
Agio Slenderellas;
Hofnar Corona Selecta.

La vendita dei prodotti sopra indicati continuerà ai prezzi vigenti fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1980
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 303

(2791)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 22 febbraio 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile della regione Basilicata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per la occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto alla assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Vista la delibera della giunta regionale Basilicata n. 4 del 14 gennaio 1980, con la quale sono stati approvati quarantatre progetti di occupazione giovanile comportanti l'impiego di millecentootto giovani, per un periodo di dodici mesi, ed una spesa complessiva di L. 8.659.784.364;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di finanziamento dei suddetti progetti avanzata dalla regione Basilicata;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono finanziati, per un periodo di dodici mesi, i quarantatre progetti di occupazione giovanile presentati dalla regione Basilicata, di cui alle premesse.

L'onere relativo ai suddetti progetti trova copertura nello ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Basilicata con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Ulteriori maggiori oneri per la realizzazione dei progetti ed eventuali proroghe, anche parziali dei progetti stessi, che non trovino copertura nei fondi assegnati con le delibere di cui al comma precedente, dovranno essere assunti a proprio carico dalla regione.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(2679)

Deliberazione 22 febbraio 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile della regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per la occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto alla assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania n. 163 dell'11 gennaio 1980, con la quale è stata approvata la prosecuzione di tre progetti di occupazione giovanile per un periodo di dodici mesi, e la trasformazione dei contratti di lavoro stipulati con i quattrocentosettanta giovani impegnati in tali progetti in contratti di formazione e lavoro, con una spesa complessiva di L. 4.404.107.368;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di finanziamento dei suddetti tre progetti avanzata dalla regione Campania;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono confermati, per un periodo di dodici mesi, i tre progetti di occupazione giovanile presentati dalla regione Campania, di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la esecuzione dei progetti di cui sopra sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'onere relativo alla prosecuzione dei suddetti progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Campania con delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(2678)

Deliberazione 22 febbraio 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile della regione Puglia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per la occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1978;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto alla assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Viste le delibere della giunta regionale della Puglia in data 11 e 14 gennaio 1980, con le quali sono state approvate le seguenti richieste:

di integrazione del finanziamento, per un importo pari a L. 15.912.680.000, del programma 1977-78, già approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 1978, per la copertura dei maggiori oneri determinatisi nella fase esecutiva del programma;

di prosecuzione, per un periodo di dodici mesi, del progetto relativo ai «lavori pubblici», comportante l'impiego di centosessantasette giovani ed una spesa complessiva di lire 1.688 milioni, nonché la trasformazione, per lo stesso periodo, dei contratti di lavoro dei giovani impegnati in tale progetto, in contratti di formazione e lavoro;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle suddette richieste;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' integrato il finanziamento del programma della regione Puglia, già approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 1978 di cui alle premesse. Tale integrazione è posta a carico dei fondi assegnati alla regione Puglia con delibera del 14 maggio 1979.

E' confermato, per un periodo di dodici mesi, il progetto relativo ai «lavori pubblici» di cui alle premesse.

La regione Puglia è impegnata a rideterminare il costo complessivo del progetto sopra descritto attenendosi alle seguenti indicazioni:

ricalcolare l'importo complessivo delle retribuzioni, quantificando gli oneri contributivi con riferimento a quelli dovuti dalle regioni e aggiornando l'importo delle stesse tenendo conto dell'indennità integrativa speciale al 1° gennaio 1980;

dal costo complessivo del progetto dovrà essere detratta la spesa prevista alla voce «indennità di missione» quantificata in L. 50.000.000.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la esecuzione del progetto di cui al secondo capoverso sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima del progetto di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'onere relativo alla prosecuzione del suddetto progetto, rideterminato in conformità a quanto più sopra precisato, trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Puglia con delibera CIPE del 14 maggio 1979.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(2677)

Deliberazione 22 febbraio 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile presentati dalla regione Veneto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione dei fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 1° giugno 1978;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle richieste di prosecuzione dei seguenti progetti e di trasformazione dei contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti in contratti di formazione e lavoro, per lo stesso periodo, presentati dalla regione Veneto:

richiesta di prosecuzione, approvata dal consiglio regionale con provvedimento n. 918 dell'8 novembre 1979, di otto progetti di iniziativa regionale, per un periodo pari alla metà di quello iniziale, relativi a trecentosei giovani e comportanti una spesa complessiva di L. 1.157.500.000;

richiesta di prosecuzione, approvata dal consiglio regionale con provvedimento n. 950 del 21 dicembre 1979, di settantaquattro progetti gestiti dai comuni, dalle comunità montane e dalla provincia di Venezia, per un periodo pari alla metà di quello iniziale, relativi a quattrocentocinquantuno giovani e comportanti una spesa complessiva di L. 1.774.617.000;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono confermati, per il periodo sopra indicato, i progetti di occupazione giovanile, presentati dalla regione Veneto, già approvati con delibera del 1° giugno 1978, di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la esecuzione dei progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

La regione Veneto è impegnata a rielaborare i progetti relativi agli enti locali, apportandovi le seguenti specificazioni:

indicare dettagliatamente le singole voci di spesa;

precisare, per ogni singolo progetto, la durata dell'orario settimanale di lavoro e le ore dedicate alla formazione professionale dei giovani, nonchè i cicli formativi connessi con i contratti di formazione e lavoro, così come disposto dal punto 6, comma *c*), della delibera CIPE del 14 maggio 1979.

L'onere relativo alla prosecuzione dei suddetti progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Veneto con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(2676)

Deliberazione 22 febbraio 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285. Occupazione giovanile: programma del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per la occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 28 dicembre 1979, con la quale è stato approvato il programma, di durata triennale, presentato dal Consiglio nazionale delle ricerche per la ricerca scientifica e la formazione professionale di giovani nei settori della biologia e della medicina;

Considerato che lo stesso programma è stato finanziato limitatamente alle disponibilità esistenti sulle somme accantonate, nella misura del 25% con delibera del 14 maggio 1979, per iniziative da attuare nei territori regionali da parte di enti diversi dalle regioni;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito al ridimensionamento del suddetto programma comportante una spesa di L. 21.474.054.000 e la formazione professionale di novecentoventi giovani;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' approvato il ridimensionamento del programma del Consiglio nazionale delle ricerche, nei limiti indicati in premessa, secondo la ripartizione per regione risultante dall'allegata tabella.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

PROGETTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
RIPARTIZIONE DEFINITIVA DEI POSTI E DEI FONDI PER REGIONI E PER ANNO

REGIONI	1° Anno	1/a All.	2° Anno	2/a All.	3° Anno	3/a All.	Totale	Tot. All.
Piemonte	202.860.000	10	274.728.000	12	315.912.000	12	793.500.000	34
Valle d'Aosta	18.455.000	1	—	—	—	—	18.455.000	1
Lombardia	243.432.000	12	320.519.000	14	368.564.000	14	932.515.000	40
Trentino-Alto Adige	61.932.000	3	49.288.000	2	61.289.000	2	172.509.000	7
Veneto	202.860.000	10	274.728.000	12	315.912.000	12	793.500.000	34
Friuli-Venezia Giulia	61.858.000	3	73.848.000	3	84.144.000	3	219.850.000	9
Liguria	121.716.000	6	183.152.000	8	210.608.000	8	515.476.000	22
Emilia-Romagna	162.288.000	8	183.152.000	8	210.608.000	8	556.048.000	24
Toscana	162.288.000	8	228.940.000	10	263.260.000	10	654.488.000	28
Umbria	81.144.000	4	137.364.000	6	157.956.000	6	376.464.000	16
Marche	121.716.000	6	137.364.000	6	157.956.000	6	417.036.000	18
Lazio	486.864.000	24	641.032.000	28	737.128.000	28	1.865.024.000	80
Molise	351.000.000	17	353.695.000	15	399.326.000	15	1.104.021.000	47
Abruzzo	405.720.000	20	549.456.000	24	631.824.000	24	1.587.000.000	68
Campania	608.580.000	30	778.396.000	34	895.084.000	34	2.282.060.000	98
Puglia	446.292.000	22	595.244.000	26	684.476.000	26	1.726.012.000	74
Basilicata	486.864.000	24	641.032.000	28	737.128.000	28	1.865.024.000	80
Calabria	486.864.000	24	641.032.000	28	737.128.000	28	1.865.024.000	80
Sicilia	486.864.000	24	641.032.000	28	737.128.000	28	1.865.024.000	80
Sardegna	486.864.000	24	641.032.000	28	737.128.000	28	1.865.024.000	80
	5.686.461.000	280	7.345.034.000	320	8.442.559.000	320	21.474.054.000	920

N.B. — Da tener presente che i posti vanno suddivisi: 50 % laureati e 50 % diplomati.

(2674)

Deliberazione 22 febbraio 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile presentati dalla regione Sardegna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 1° giugno 1978;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Vista la delibera della giunta regionale della Sardegna n. 46/53 del 30 novembre 1979, con la quale è stata approvata la proposta di prosecuzione di sei progetti, per un periodo di dodici mesi, relativi a trecentotrentasette giovani e comportanti una spesa complessiva di L. 2.993.574.698 nonchè la trasformazione dei contratti di lavoro dei giovani impiegati in tali progetti in contratti di formazione e lavoro;

Vista la delibera della giunta regionale Sardegna n. 02/35 dell'11 gennaio 1980, con la quale è stato approvato un progetto di occupazione giovanile, concernente l'impiego di quarantasei giovani, per un periodo di dodici mesi, con una spesa complessiva di L. 400.000.000, nonchè la richiesta di riduzione del numero di giovani da assumere da venti a sedici per il progetto 6/*D* concernente la «Assistenza tecnica nella pesca» e la riduzione della durata, da dodici ad otto mesi per il progetto 7/*A* concernente la «Sperimentazione in agricoltura», già approvati con delibera CIPE del 1° giugno 1978;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle suddette richieste;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

1) Sono confermati, per un periodo pari a dodici mesi, i sei progetti di occupazione giovanile presentati dalla regione Sardegna, già approvati con delibera del 1° giugno 1978, di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la esecuzione dei progetti di cui al primo capoverso sono *trasformati in contratti di formazione e lavoro* per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

2) E' finanziato il nuovo progetto di occupazione giovanile sopra descritto ed approvate le modifiche apportate ai due progetti di cui alle premesse.

3) L'onere relativo ai suddetti progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Sardegna con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Eventuali maggiori oneri per la realizzazione del nuovo progetto ed eventuali proroghe, anche parziali, del progetto stesso, che non trovino copertura nei fondi assegnati con le delibere di cui al comma precedente, dovranno essere assunti a proprio carico dalla regione.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(2675)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 17 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	870,30	870,30	870,20	870,30	870,25	—	870,20	870,30	870,30	870,30
Dollaro canadese	734,20	734,20	734 —	734,20	734,10	—	734,70	734,20	734,20	734,20
Marco germanico	465,15	465,15	464,25	465,15	465,35	—	465,10	465,15	465,15	465,10
Fiorino olandese	422,45	422,45	422,50	422,45	422,55	—	422,65	422,45	422,45	422,45
Franco belga	28,625	28,625	28,6250	28,625	28,64	—	28,631	28,625	28,625	28,60
Franco francese	199,02	199,02	199,30	199,02	199,20	—	199,05	199,02	199,02	199 —
Lira sterlina	1899 —	1899 —	1892 —	1899 —	1896,50	—	1898,90	1899 —	1899 —	1899 —
Lira irlandese	1716,75	1716,75	1717 —	1716,75	1716,60	—	1714 —	1716,75	1716,75	—
Corona danese	148,79	148,79	148,65	148,79	148,80	—	148,68	148,79	148,79	148,80
Corona norvegese	171,01	171,01	170,90	171,01	171,10	—	171 —	171,01	171,01	171 —
Corona svedese	198,28	198,28	198 —	198,28	198,32	—	198,28	198,28	198,28	198,30
Franco svizzero	486,05	486,05	485,65	486,05	487,20	—	485,70	486,05	486,05	486,05
Scellino austriaco	64,897	64,897	65 —	64,897	65,04	—	64,92	64,897	64,897	64,89
Escudo portoghese	17,60	17,60	17,35	17,60	17,58	—	17,55	17,60	17,60	17,60
Peseta spagnola	12,461	12,461	12,47	12,461	12,48	—	12,464	12,461	12,461	12,46
Yen giapponese	3,486	3,486	3,4950	3,486	3,482	—	3,485	3,486	3,486	3,48

Media dei titoli del 17 marzo 1980

Titolo					Media
Rendita 5 % 1935					64,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82					89,575
»	5,50 %	»	»	1968-83	84,825
»	5,50 %	»	»	1969-84	82,400
»	6 %	»	»	1970-85	79,275
»	6 %	»	»	1971-86	76 —
»	6 %	»	»	1972-87	75,875
»	9 %	»	»	1975-90	78,425
»	9 %	»	»	1976-91	81,400
»	10 %	»	»	1977-92	86,500
»	10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				80,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80					99,300
»	»	»	»	1- 8-1978/80	99,450
»	»	»	»	1-10-1978/80	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81					98 —
»	»	»	»	1- 7-1979/81	97,500
»	»	»	»	1- 5-1979/82	97 —
»	»	»	»	1- 7-1979/82	97,100
»	»	»	»	1-10-1979/82	97,100
Buoni Tesoro Pol.	10 %	1- 1-1981			96,675
» » Nov.	5,50 %	1- 4-1982			85,550
» » Pol.	12 %	1- 1-1982			96,575
» » »	12 %	1- 4-1982			95,550
» » »	12 %	1-10-1983			94,150
» » »	12 %	1- 1-1984			94,525
» » »	12 %	1- 4-1984			94,100
» » »	12 %	1-10-1987			94,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	870,25
Dollaro canadese	734,45
Marco germanico	465,125
Fiorino olandese	422,55
Franco belga	28,628
Franco francese	199,035
Lira sterlina	1898,95
Lira irlandese	1715,375
Corona danese	148,735
Corona norvegese	171,005
Corona svedese	198,28
Franco svizzero	485,875
Scellino austriaco	64,908
Escudo portoghese	17,575
Peseta spagnola	12,462
Yen giapponese	3,485

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Acqua dell'Imperatore Kaiserwasser » di S. Candido, in contenitori di vetro delle capacità di 440 e 220 ml.

Con decreto 4 febbraio 1980, n. 2024, la S.p.a. Fonti di San Candido, in S. Candido (Bolzano), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua dell'Imperatore Kaiserwasser » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1876, anche in contenitori delle capacità di 440 e 220 ml, per il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente.

(1968)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Pompei » di Rionero in Vulture

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1980, n. 2019, la S.p.a. Pompei, in Rionero in Vulture (Potenza), è stata autorizzata a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Fonte Pompei » di cui ai decreti ministeriali 6 dicembre 1972, n. 1326 e n. 1327.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1969)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Mineralneri-Fonte delle Rocce » di Capranica

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1980, n. 2021, la S.r.l. Fontus, in Roma, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Mineralneri-Fonte delle Rocce », di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1796, i risultati delle analisi chimica e microbiologica, aggiornate secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1970)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 26 giugno 1976, concernente il regolamento per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1976, all'art. 17, primo comma, dove è scritto: « di cui *all'art.* 11 », leggasi: « di cui *agli articoli* 5 *e* 11 ».

(2712)

Nell'avviso di rettifica al decreto ministeriale 26 giugno 1976, concernente il regolamento per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 6 novembre 1976, la seconda rettifica « art. 10, secondo comma » si intende soppressa.

(2713)

Nel decreto ministeriale 22 dicembre 1979, recante modificazioni al decreto ministeriale 26 giugno 1976 concernente il regolamento per l'applicazione e la riscossione del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

art. 5, primo comma, dove è scritto: « ... effettuate sia da cantiere sia da imprese esercenti l'industria ecc.... », leggasi: « ... effettuate sia da cartiere sia da imprese *non* esercenti l'industria ecc. ... »;

art. 18, secondo comma, dove è scritto: « *dell'*intendenza di finanza », leggasi: « *all'*intendenza di finanza ».

(2714)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di sei società cooperative

Le seguenti società cooperative sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore:

1) « Mimosa » a r.l., in Udine;
2) « Cooperativa per la riparazione di Comparto Borgo S. Domenico » a r.l., in Cividale del Friuli (Udine);
3) « Aquileia vivai » a r.l., in Aquileia (Udine);
4) « Istituto edilizia cooperativa », a r.l., in Udine;
5) « Ortofrutticola friulana » a r.l., in Palmanova (Udine);
6) « Latteria cooperativa soc. Turn. di Mocillo » a r.l., in Sedilis di Tarcento (Udine).

(2543)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Cisano Bergamasco, Ponte Nossa, Selvino, Casazza e Valle Lomellina.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28682: comune di Cisano Bergamasco (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 giugno 1978, n. 149, e successive, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 giugno 1979, n. 84);

deliberazione 15 gennaio 1980, n. 28787: comune di Ponte Nossa (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 aprile 1978, n. 98/7 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 novembre 1978, n. 101/2);

deliberazione 22 gennaio 1980, n. 28898: comune di Selvino (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 settembre 1974, n. 67 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 5 aprile 1975, n. 46);

deliberazione 29 gennaio 1980, n. 29077: comune di Casazza (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 5 maggio 1979, n. 36 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 30 novembre 1978, n. 70 e 7 dicembre 1978, n. 71);

deliberazione 29 gennaio 1980, n. 29079: comune di Valle Lomellina (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 24 marzo 1978, n. 225 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 ottobre 1978, n. 273).

(2688)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Curtatone

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 29 gennaio 1980, n. 638/Urb.: comune di Curtatone (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 settembre 1978, n. 172).

(2689)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Tonadico Primo

Con deliberazione 4 gennaio 1980, n. 1, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2188 e 2189 in partita tavolare 320 del comune catastale di Tonadico Primo dal demanio al patrimonio provinciale.

(2578)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico a due posti di operaio comune nel ruolo degli operai comuni

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente i principi generali di ripartizione dei salariati statali nelle categorie professionali;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente il riordinamento delle carriere degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta dell'8 giugno 1978, sulle modalità di svolgimento di un pubblico concorso a due posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai comuni dell Istituto superiore di sanità;

Vista la deliberazione n. 11/C, allegata al verbale n. 37 del 20 luglio 1978 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso a due posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai comuni dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti posti sono ripartiti nel modo che segue:

a) un posto di elettromeccanico (AO).

b) un posto di meccanico (AO).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Licenza di scuola elementare.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio da prestare; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non saranno ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della lege 5 marzo 1961, n. 90.

Saranno tuttavia ammessi al concorso coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, nonché il relativo numero telefonico;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la qualifica professionale per la quale si intende concorrere; è ammessa la partecipazione ad una sola qualifica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

I posti saranno conferiti a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre.

A tal fine, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa ai requisiti attitudinali e gli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, della documentazione presentata. La documentazione che pervenga dopo il termine utile per la presentazione delle domande non sarà presa in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti, sarà nominata, con successivo decreto ministeriale, la commissione giudicatrice, la quale stabilirà nella prima adunanza i criteri per la valutazione dei titoli e dei requisiti dei candidati,

con determinazione dei relativi punteggi. Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

In base ai punteggi attribuiti ai titoli ed ai requisiti dei candidati la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Art. 6.

I concorrenti collocati utilmente in graduatoria e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati collocati utilmente in graduatoria e che intendano far valere i titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti abbiano ricevuto comunicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dei requisiti attitudinali.

I documenti, presentati direttamente all'ufficio sopra indicato, saranno accettati soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Le graduatorie di merito del concorso, una per ciascuna qualifica professionale, saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno formate in base alle graduatorie di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 6.

Le graduatorie dei vincitori delle singole qualifiche professionali, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 6.

Le graduatorie di merito, relative alle singole qualifiche professionali, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei, nonché la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori delle singole qualifiche professionali, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al servizio; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva le graduatorie dei vincitori e degli idonei, i concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine del punteggio riportato ed entro il limite dei posti disponibili.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita; il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nella qualifica alla quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità; la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica per la quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6 del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o l'operaio di ruolo dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati al precedente art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel prima comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad operaio comune nel ruolo degli operai comuni dell'Istituto predetto. L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi al servizio verrà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per gli operai comuni, nonché le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 297

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente dal (1) . . . .
in . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai comuni dell'Istituto superiore di sanità. Intende concorrere per la seguente qualifica professionale, di cui all'art. 1 del bando di concorso . . . . .

Fa presente (2) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . presso .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . numero telefonico .

Data, ...

Firma (6)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2690)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri ventisette posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero - Direzione generale per gli impiegati civili.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla data di scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e articoli 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile sarà attribuito il trattamento economico corrispondente al IV livello, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 6 marzo 1980

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome, nome e matricola . . . .

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) (1) . . . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico, delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto del comando . . . .

---

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(2660)

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, duecentonovanta posti di coadiutore, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero - Direzione generale per gli impiegati civili.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e articoli 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore (parametro 133) l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 6 marzo 1980

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome, nome e matricola

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) (1) . . . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . . . .

Data, ...

Firma

. . . . . .

Visto del comando . .

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(2661)

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo organico del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo organico del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo quattro posti di coadiutore, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero - Direzione generale per gli impiegati civili.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e articoli 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore (parametro 133) l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 6 marzo 1980

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome, nome e matricola . . . . . .

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) (1) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . .

Eventuali sedi di gradimento . . . . . .

Data, ...

Firma

. . .

Visto del comando .

---

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(2662)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Aumento del numero dei posti del concorso a coadiutore presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1979, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979, con il quale è stato indetto un concorso, a carattere regionale, di sessantaquattro posti di coadiutore in prova del ruolo del personale esecutivo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da destinare alle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio.

Visto il successivo decreto ministeriale 15 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1979, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 31, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 2 novembre 1979, con il quale il numero dei posti del predetto concorso è stato elevato a duecentosessantatre e sono stati, altresì, riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Considerato che risultano presentate quattordicimilacinquecentosessantotto domande di ammissione al concorso;

Considerato che, in atto, sono disponibili altri centonovanta posti di coadiutore in prova da mettere a concorso per gli uffici dislocati nelle stesse regioni per le quali è stato bandito il concorso di cui sopra;

Ritenuto che la situazione degli uffici periferici dislocati nelle predette regioni si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale, che ne compromette la funzionalità e l'efficienza, per cui, sotto il profilo dell'interesse generale, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale degli uffici medesimi con la massima possibile urgenza e con un congruo numero di nuovi impiegati esecutivi;

Considerata, quindi, l'opportunità di disporre un ulteriore aumento del numero dei posti messi a concorso per le regioni anzidette con i decreti ministeriali sopra citati piuttosto che bandire un nuovo concorso per le stesse regioni;

Ritenuto che siffatta soluzione, oltre a rendere possibile una più sollecita assegnazione agli uffici di cui sopra di un congruo numero di impiegati esecutivi, si presenta anche più economica;

Ritenuto, inoltre, che le ragioni sopra indicate postulano l'esigenza di non riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, in quanto ciò comporterebbe un ulteriore slittamento delle operazioni di concorso, in contrasto con la rilevata necessità di interesse generale di provvedere nel più breve tempo possibile a dotare gli uffici dell'Italia settentrionale e centrale del personale occorrente a superare l'attuale critica situazione degli uffici medesimi;

Considerato, d'altra parte, che il notevole numero delle domande pervenute garantisce comunque una idonea ampia selezione dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

I posti di coadiutore in prova del personale esecutivo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione messi a concorso con il decreto ministeriale 10 maggio 1979 in numero di sessantaquattro e successivamente aumentati, con decreto ministeriale 15 ottobre 1979, a duecentosessantatre, sono ulteriormente aumentati a quattrocentocinquantatre.

I suddetti quattrocentocinquantatre posti vengono ripartiti fra le regioni di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 10 maggio 1979, nelle misure appresso indicate:

Piemonte	posti	70
Liguria	»	15
Lombardia	»	70
Trentino-Alto Adige (per la sola provincia di Trento)	»	5
Friuli-Venezia Giulia	»	15
Veneto	»	40
Emilia e Romagna	»	45
Toscana	»	45
Umbria	»	18
Lazio	»	130

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicate nei decreti ministeriali 10 maggio 1979 e 15 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 221

(2781)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI BORGOSESIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami ai

un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(1015/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardioreumatologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali dell'ente in Rovigo.

(1016/S)

OSPEDALE « P. TOMITANO » DI ODERZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(1017/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(1061/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(1062/S)

OSPEDALE CIVILE DI FOSSOMBRONE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro).

(1063/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(1025/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme i cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(1022/S)

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ufficio concorsi dell'ente in Avellino.

(1040/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ufficio concorsi dell'ente in Avellino.

(1041/S)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di urologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(1054/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Maglie (Lecce).

(1056/S)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marostica (Vicenza).

(1014/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1021/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(1026/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rovereto (Trento).

(1027/S)

OSPEDALI DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(1060/S)

OSPEDALE « M. GALLO » DI OSIMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto urologo;

un posto di aiuto analista di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(1010/S)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(1011/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di aiuto di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(1012/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(1028/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

La copertura del posto messo a concorso potrà altresì avvenire con le modalità previste dall'art. 7 della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(1013/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1979, n. **46.**

Studi per la riorganizzazione tecnica ed amministrativa delle aziende pubbliche di trasporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 27 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di perseguire la razionalizzazione del sistema dei trasporti pubblici locali la Regione promuove, a richiesta delle aziende pubbliche di trasporto, studi afferenti alla riorganizzazione tecnica ed amministrativa delle aziende stesse.

Le aziende pubbliche di trasporto interessate all'esecuzione degli studi di cui al primo comma debbono presentare istanza al presidente della giunta regionale, entro il 31 dicembre 1979 ed entro il 30 giugno per ciascuno degli anni successivi, corredata da un programma di massima e da una dettagliata relazione in ordine agli obiettivi che si intendono perseguire.

La giunta regionale sulla base della documentazione concede il contributo per l'esecuzione degli studi richiesti tenendo conto dell'intensità dei servizi aziendali considerata in termini di passeggero-km e di autobus-km-km, e nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1979, mediante riduzione di L. 100.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa del cap. 3100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: « Contributi di esercizio per gli autoservizi pubblici di linea » ed istituzione, con lo stanziamento di pari importo in termini di competenza e in termini di cassa del cap. 3110: « Studi per la riorganizzazione tecnica ed amministrativa delle aziende pubbliche di trasporto ».

Per gli esercizi finanziari successivi si potrà provvedere con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 dicembre 1979

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1979, n. **47.**

Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1979, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 27 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Nel testo dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, quale risulta dalla sostituzione operata dall'art. 2 della legge regionale 10 settembre 1979, n. 32 e con la relativa decorrenza, sono introdotte le seguenti modifiche:

nel primo comma l'espressione « indennità mensile di presenza » è modificata in « indennità di presenza »;

nel secondo comma è inserito il seguente periodo:

« In caso di più presenze a riunioni tenute nello stesso giorno, l'indennità spetta una sola volta »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Sono, altresì, a carico della Regione gli oneri connessi ai pedaggi autostradali, nonchè le spese di viaggio in ferrovia per le sole tratte liguri sostenute dai consiglieri regionali e debitamente documentate ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 dicembre 1979

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1979, n. **48.**

Contributi per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi. Norme per l'applicazione dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 27 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per la progettazione, costruzione, ampliamento e adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi in applicazione di quanto contenuto nell'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

I contributi possono essere concessi alle cooperative della pesca, agli enti e alle imprese individuali e collettive di molluschicoltura.

Le cooperative della pesca e gli enti a carattere pubblico hanno la precedenza sugli altri soggetti.

Art. 2.

Gli interessati debbono presentare domanda di contributo al presidente della giunta regionale unitamente a:

progetto dei lavori autorizzato dalla competente autorità sanitaria ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192;

relazione illustrativa;

preventivo di spesa.

Art. 3.

La giunta regionale provvede alla concessione dei contributi di cui all'art. 1, nei limiti degli stanziamenti a tal fine assegnati a favore della Regione, secondo i seguenti criteri:

a) l'80 per cento degli stanziamenti viene destinato alle cooperative della pesca e ad enti a carattere pubblico, il 20 per cento agli altri soggetti;

b) l'ammontare dei singoli contributi è determinato tenendo conto dei preventivi di spesa in relazione alla quantità del prodotto oggetto di trattamento.

Non si fa luogo alla ripartizione in percentuale di cui alla lettera *a)* qualora le richieste di contributo provengano esclusivamente da una sola delle due categorie cui si riferisce la ripartizione stessa.

Art. 4.

Le assegnazioni derivanti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192 ed i corrispondenti stanziamenti di spesa saranno rispettivamente iscritti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei bilanci annuali della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 dicembre 1979

MAGLIOTTO

(1036)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1979, n. **49.**

Anticipazione agli hanseniani e ai loro familiari sui miglioramenti a carico dello Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

I sussidi giornalieri corrisposti a favore degli affetti dal morbo di Hansen di cui all'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1978, n. 46, sono integrati, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella misura di L. 1.500 per ogni infermo e di L. 1.000 per ogni familiare a carico.

Art. 2

Le integrazioni previste dall'articolo precedente sono erogate a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti a carico dello Stato dei sussidi di cui alla legge 12 gennaio 1974, n. 4.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge di L. 143.000.000 si provvede con gli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al cap. 5296: « Ripartizione quota del Fondo sanitario nazionale » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 dicembre 1979

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1979, n. **50.**

Norme sulle procedure della programmazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi ispiratori

La Regione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 5 e 67 dello statuto, adotta la programmazione come metodo di governo per lo svolgimento delle attività proprie del loro coordinamento con l'attività degli enti locali, delle sue azioni di indirizzo delle iniziative socio-economiche dei soggetti pubblici e privati operanti nella regione, al fine precipuo di realizzare uno sviluppo equilibrato della comunità ligure.

Per realizzare le finalità di cui al comma precedente, la Regione garantisce la partecipazione democratica alla determinazione degli obiettivi e delle scelte di fondo della propria

attività ed assume la delega agli enti locali, ai sensi degli articoli 62 e seguenti dello statuto, come strumento normale dell'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata.

Ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione nazionale e determina, in armonia con questa, i propri indirizzi programmatici.

Art. 2.

Soggetti e organi della programmazione

Sono soggetti della programmazione la Regione, le province, i comuni, le comunità montane.

Sono organi di programmazione della Regione, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, il consiglio regionale e la giunta che si avvale, a norma dell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, del comitato della programmazione.

In conformità ai principi contenuti nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell'art. 68 dello statuto e nell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1978, n., 4, le province, i comuni, le comunità montane, secondo le modalità previste dalla presente legge, concorrono alla definizione degli obiettivi della programmazione attraverso i comitati comprensoriali di cui alla predetta legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4.

La Regione promuove e garantisce la partecipazione dei rappresentanti delle forze sociali e produttive e degli altri organismi della società civile secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 3.

Il programma regionale di sviluppo

Il programma regionale di sviluppo, come definito dall'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, costituisce, in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale, il quadro di riferimento delle attività della Regione e dei soggetti pubblici e privati ai sensi e con gli effetti previsti dal successivo art. 7, e rappresenta, inoltre, la base per la predisposizione del bilancio pluriennale.

Il programma regionale di sviluppo vigente è, altresì, lo strumento principale attraverso il quale la Regione concorre alla definizione degli obiettivi della programmazione nazionale e opera per la ricomposizione delle singole politiche di settore dello Stato mediante una valutazione globale degli effetti di tali politiche sul territorio regionale.

La giunta regionale, d'intesa con le competenti commissioni consiliari, promuove le forme più opportune di raccordo con le regioni limitrofe ai fini del coordinamento degli indirizzi di piano e delle scelte in materia di interesse comune.

Il programma regionale di sviluppo ha durata non inferiore a tre anni ed è aggiornato annualmente.

Art. 4.

Iniziativa ed elaborazione dello schema di programma

La giunta regionale provvede avvalendosi del comitato della programmazione, alla elaborazione dello schema di programma regionale di sviluppo. Sulla base degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla giunta, il comitato opera ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27.

La giunta regionale rende tempestivamente noti tali indirizzi ed obiettivi ai comitati comprensoriali, i quali partecipano alla elaborazione dello schema presentando alla giunta stessa osservazioni, indicazioni e proposte.

Art. 5.

Partecipazione alla formazione del programma

La giunta regionale promuove, unitamente alle commissioni consiliari competenti, opportune forme di partecipazione democratica anche ricorrenti e continuative, alla elaborazione dello schema, volte ad acquisire la più ampia collaborazione delle forze che esprimono la comunità regionale e di quelle presenti in Liguria ed in particolare:

a) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base regionale;

b) delle organizzazioni degli imprenditori del settore industriale maggiormente rappresentative su base regionale;

c) delle organizzazioni degli imprenditori agricoli e delle confederazioni dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative su base regionale;

d) delle camere di commercio;

e) delle organizzazioni di rappresentanza, tutela ed organizzazione della cooperazione;

f) delle organizzazioni sindacali degli artigiani maggiormente rappresentative su base regionale;

g) delle organizzazioni degli imprenditori del settore commerciale e turistico maggiormente rappresentative su base regionale;

h) delle organizzazioni degli operatori degli altri settori produttivi della Regione;

i) di istituti e aziende di credito;

l) dell'università;

m) di organizzazioni professionali e di altre organizzazioni che la giunta e le commissioni consiliari ritenessero opportuno consultare.

Potranno essere organizzati seminari e costituiti gruppi di lavoro per l'approfondimento di temi specifici afferenti la programmazione generale e di settore con la partecipazione di rappresentanti designati dai soggetti di cui al comma precedente.

Art. 6.

Procedimento per l'approvazione dello schema di programma regionale di sviluppo

In attuazione di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2, lo schema di programma regionale di sviluppo elaborato dal comitato della programmazione viene trasmesso ai comitati comprensoriali dalla giunta regionale con l'invito a far pervenire alla stessa, entro un termine che non può essere inferiore a sessanta giorni dal ricevimento, le proprie valutazioni.

Dette valutazioni devono essere formulate tenendo conto delle indicazioni, osservazioni e proposte dei soggetti di cui all'art. 5 presenti nel comprensorio acquisite dai comitati attraverso opportune forme di partecipazione.

Il consiglio regionale concorre, mediante le proprie commissioni, alla definizione del programma di sviluppo. A tal fine la giunta trasmette lo schema alle predette commissioni, le quali fanno pervenire le proprie valutazioni entro un termine concordato.

La giunta regionale, scaduti i termini di cui al primo e terzo comma, esaminate le valutazioni dei comitati comprensoriali e delle commissioni consiliari ed apportate eventuali modificazioni e integrazioni allo schema, adotta la proposta del programma regionale di sviluppo e la trasmette al consiglio regionale il quale provvede con propria deliberazione.

Art. 7.

Efficacia del programma regionale di sviluppo

Il programma regionale di sviluppo ha valore vincolante per le attività proprie della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, degli enti locali per le materie delegate dalla Regione e, nei limiti in cui le leggi statali o regionali lo consentano, di ogni altro soggetto operante nel territorio regionale.

Il programma regionale di sviluppo, inoltre, costituisce il quadro di riferimento per le attività proprie degli enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e degli operatori economici privati.

Il programma regionale di sviluppo, infine, costituisce sede di coordinamento per i progetti delle amministrazioni dello Stato e delle aziende pubbliche nazionali, aventi riflessi sul territorio regionale secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 8.

Aggiornamenti e modifiche

La giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al consiglio regionale:

a) un rapporto sulla situazione socio-economico e territoriale della Regione;

b) una relazione consuntiva sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo vigente, articolato per comprensori, per programmi e per progetti, che evidenzi le eventuali discordanze rispetto alle previsioni;

c) gli eventuali inserimenti di nuovi programmi e progetti.

Con riferimento agli elementi indicati al comma precedente, la giunta presenta, altresì, la proposta per l'aggiornamento e l'eventuale modificazione del programma regionale di sviluppo.

Entro il 30 aprile di ogni anno i comitati comprensoriali trasmettono alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi comprensoriali di sviluppo e delle specificazioni dei programmi e progetti regionali, unitamente alle proposte per l'aggiornamento del programma regionale di sviluppo.

Agli adempimenti di cui al comma precedente i comitati comprensoriali provvedono nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6.

Per apportare sostanziali modificazioni negli indirizzi generali di sviluppo e nelle priorità generali del programma regionale di sviluppo vigente la giunta regionale presenta al consiglio la proposta di un nuovo programma con l'osservanza delle procedure di cui alla presente legge.

Qualora le consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio regionale abbiano luogo entro un anno dalla scadenza stabilita al primo comma, detta scadenza è prorogata di un anno.

Art. 9.

Proroga della validità del programma regionale di sviluppo

Qualora un esercizio finanziario risulti non coperto dal periodo di validità del programma regionale di sviluppo, la scadenza di questo, ai soli fini dell'aggiornamento annuale del bilancio pluriennale, si intende prorogata fino al termine dell'esercizio finanziario stesso.

Art. 10.

Conferenze

Costituiscono elementi della programmazione regionale, ai sensi della presente legge, le risultanze recepite formalmente dal consiglio regionale, previo l'espletamento delle procedure di cui all'art. 6 della presente legge, delle conferenze pubbliche organizzate dalla Regione relative a specifici settori di attività economica o di servizi ovvero ad aree di problemi di interesse regionale aventi rilevanza ai fini della programmazione.

Art. 11.

Programmi

Costituiscono elementi del programma regionale di sviluppo i programmi che riguardano il complesso delle attività per la realizzazione degli obiettivi della Regione riferiti ad un settore di interventi. La giunta regionale trasmette i programmi ai comitati comprensoriali per gli effetti di cui all'art. 6 e successivamente li presenta al consiglio per l'approvazione.

Fino alla riforma dell'ordinamento delle autonomie locali i programmi che riguardano materie in cui le province hanno competenze proprie o delegate vengono loro trasmessi perchè possano formulare parere entro un termine, fissato dalla giunta regionale, non inferiore a sessanta giorni.

Costituiscono elementi dei programmi regionali di settore i piani o programmi di settore predisposti da enti od organismi sub-regionali a ciò preposti qualora siano approvati dalla Regione.

Art. 12.

Attuazione del programma regionale di sviluppo

Il programma regionale di sviluppo si attua attraverso:

a) i programmi e i progetti regionali;

b) gli strumenti di pianificazione territoriale;

c) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale della Regione;

d) le leggi regionali;

e) le specificazioni comprensoriali dei progetti e programmi regionali;

f) i programmi comprensoriali di sviluppo economico e sociale come disciplinati dalla presente legge;

g) le iniziative adottate dalla FI.L.S.E. ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48.

Concorrono, altresì, all'attuazione del programma regionale di sviluppo i piani di sviluppo, i programmi e i bilanci annuali e pluriennali di province, comuni e comunità montane.

La giunta regionale, al fine di realizzare la conformità dell'azione regionale agli obiettivi del programma di sviluppo e l'efficienza delle procedure, propone al consiglio le opportune modificazioni alla legislazione.

Art. 13.

Progetti

I progetti costituiscono lo strumento per il raggiungimento di specifici obiettivi aventi di norma il carattere della intersettorialità, della straordinarietà e della temporaneità.

Essi di norma, sono definiti negli elementi caratteristici di cui all'art. 14, punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), nel programma regionale di sviluppo.

Essi possono interessare una o più aree specificate e prevedere l'intervento nella loro elaborazione ed attuazione di soggetti e organismi non dipendenti dalla Regione.

La giunta regionale delibera su progetti esecutivi i cui contenuti, in forma dettagliata secondo l'esplicitazione di cui all'art. 14, sono stati trasmessi preventivamente ai comitati comprensoriali interessati alla loro realizzazione per gli effetti di cui all'art. 6.

Qualora i progetti riguardino materie di competenza propria o delegata delle province, queste, su richiesta della giunta, esprimono parere entro un termine fissato che non può essere inferiore a sessanta giorni.

Qualora gli elementi caratteristici dei progetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 14 non siano esplicitamente contenuti nel programma regionale di sviluppo vigente, la deliberazione della giunta regionale prevista dal precedente quarto comma è subordinata alla definizione degli elementi caratteristici da parte del consiglio regionale.

Art. 14.

Contenuto dei progetti

I progetti contengono i seguenti elementi:

a) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei fabbisogni;

b) gli obiettivi e i risultati che si intendano conseguire, la durata, i modi, i tempi, i termini, le norme e le procedure di attuazione;

c) le individuazioni degli eventuali soggetti esterni alla Regione che partecipano alle diverse fasi di elaborazione e di attuazione del progetto;

d) i rapporti esistenti con altri progetti della Regione;

e) i criteri di localizzazione con riferimento all'articolazione territoriale comprensoriale;

f) l'analisi dei costi e dei benefici anche in relazione alla localizzazione degli interventi;

g) una relazione finanziaria con la quale i tempi e i modi di realizzazione vengono precisati in rapporto alla disponibilità effettive riferite al bilancio dello Stato, a quello della Regione, ai bilanci degli enti locali e degli altri enti pubblici intervenienti, quantificando i fabbisogni finanziari, le relative coperture e l'integrazione con le risorse private facenti capo ai soggetti che prendono parte al progetto;

h) l'individuazione e l'indicazione delle risorse non finanziarie necessarie e disponibili o degli strumenti atti a renderle disponibili;

i) gli strumenti legislativi da predisporre, da modificare o da integrare anche agli effetti della copertura finanziaria.

La giunta regionale stabilisce quali componenti della struttura regionale debbano partecipare all'attuazione dei progetti, ove del caso secondo le modalità stabilite dall'art. 22 della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, indica gli eventuali esperti esterni la cui partecipazione sia necessaria e dispone le modalità con le quali debba essere verificato nel merito il conseguimento degli obiettivi e sia garantito, con l'osservanza della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, il controllo economico finanziario sull'esecuzione del progetto.

Art. 15.

Specificazione comprensoriale dei progetti

I comitati comprensoriali, oltre a partecipare ai sensi del quarto comma dell'art. 13, alla redazione dei progetti, provvedono, qualora la natura del progetto lo richieda, alla formulazione delle specificazioni comprensoriali dei progetti regionali indicando:

a) la localizzazione territoriale dei fabbisogni all'interno del comprensorio;

b) l'indicazione degli eventuali maggiori fabbisogni da coprire specificando le risorse integrative per la relativa copertura e i soggetti ai quali esse sono imputate;

c) ogni altro elemento necessario per l'operatività del progetto.

La fattibilità delle specificazioni comprensoriali dei progetti deve essere verificata dai comitati comprensoriali attraverso la partecipazione attiva dei soggetti direttamente interessati alla loro realizzazione con particolare riferimento al coordinamento delle risorse necessarie.

I comitati comprensoriali adottano le specificazioni comprensoriali e le trasmettono alla giunta per la loro approvazione.

La conformità delle specificazioni comprensoriali dei progetti agli elementi indicati all'art. 14, primo comma, è verificata dalla giunta regionale, con le modalità previste dal medesimo articolo, in ciascuna fase di attuazione del progetto e, comunque, sulla base della relazione di cui all'art. 8.

Qualora venissero riscontrate difformità, la giunta può apportare modifiche ed integrazioni alle specificazioni comprensoriali e apportare le eventuali conseguenti modifiche ai progetti regionali.

La giunta regionale trasmette al consiglio regionale le specificazioni comprensoriali dei progetti, riferendo sulle proprie iniziative adottate ai sensi dei commi precedenti.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4

L'art. 13 della legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4, è modificato come segue alle lettere *c*) ed *e*):

c) adotta il programma comprensoriale di sviluppo economico e sociale;

e) predisporre le specificazioni comprensoriali dei programmi di settore regionali.

Art. 17.

Programmi comprensoriali e specificazioni comprensoriali dei programmi di settore regionale

I programmi comprensoriali di sviluppo economico e sociale sono elementi della programmazione regionale generale e di settore e rappresentano l'articolazione territoriale del programma regionale di sviluppo, assumendone di norma lo stesso periodo di validità.

Detti programmi finalizzati al riequilibrio territoriale, all'uso razionale del territorio ed alla distribuzione ottimale dei servizi sociali, devono prevedere, partendo da un esame delle realtà dell'ambito comprensoriale, la concreta possibilità di sviluppo dei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. Essi definiscono, attraverso la composizione tra le diverse politiche settoriali e territoriali, il quadro di riferimento socio-economico per l'ambito comprensoriale e tutti gli ulteriori elementi necessari all'attuazione degli interventi della Regione, degli enti ed aziende da esse direttamente o indirettamente dipendenti e degli enti locali per le materie delegate.

I programmi comprensoriali di sviluppo costituiscono quadro di riferimento di ogni piano o programma di enti ed organismi pubblici che debba essere approvato dalla Regione.

I programmi comprensoriali di sviluppo devono contenere una relazione finanziaria che aggreghi per obiettivi le risorse finanziarie riferibili al comprensorio derivanti dai trasferimenti alla finanza comunale e delle quote proprie della finanza locale destinate a tali obiettivi; essi sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Le specificazioni comprensoriali dei programmi regionali di settore di cui all'art. 13, lettera *e*) della legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4, devono essere compatibili con le previsioni del programma regionale di sviluppo, con quelle dei programmi regionali di settore e con quelle del programma comprensoriale di sviluppo economico e sociale; la giunta regionale verifica dette compatibilità e le approva.

Art. 18.

Procedimento per l'approvazione dei programmi comprensoriali e delle specificazioni comprensoriali

Successivamente alla loro adozione i programmi comprensoriali di sviluppo economico e sociale e le specificazioni comprensoriali dei programmi regionali di settore sono trasmessi a cura dei presidenti dei comitati ai comuni compresi nei relativi territori, affinchè siano pubblicati, e alle comunità montane comprese anche in parte nei diversi comprensori.

Contemporaneamente detti programmi e specificazioni sono comunicati ai comitati dei comprensori confinanti e alle amministrazioni provinciali nelle cui circoscrizioni sono compresi i comprensori, per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4/1978.

Nei trenta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione chiunqe può formulare osservazioni e rilievi nel pubblico interesse.

Scaduto tale termine, e dopo le eventuali modifiche e precisazioni ulteriori adottate dal comitato comprensoriale, i programmi e le specificazioni comprensoriali sono trasmessi alla Regione per l'approvazione unitamente alle osservazioni pervenute.

Il consiglio regionale su proposta della giunta o la giunta stessa, secondo le relative competenze, approvano i programmi e le specificazioni comprensoriali entro novanta giorni dalla loro trasmissione. Eventuali richieste di chiarimenti, approfondimenti e ulteriori specificazioni sospendono il decorso del termine; il rinvio, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, interrompe il termine stesso.

Il consiglio regionale rinvia ai comitati comprensoriali i programmi comprensoriali di sviluppo economico e sociale qualora:

a) verifichi negativamente le compatibilità rispetto al programma regionale di sviluppo e-o ai programmi regionali di settore;

b) accerti contraddizioni e incongruenze fondamentali tra le scelte contenute nel programma e fra questo e i programmi di altri comprensori.

La giunta regionale rinvia ai comitati comprensoriali le specificazioni comprensoriali dei programmi di settore regionali qualora:

a) verifichi negativamente le compatibilità stabilite dall'art. 17, ultimo comma;

b) accerti contraddizioni e incongruenze fondamentali fra le scelte contenute nelle singole specificazioni comprensoriali di programmi regionali di settore diversi, relativi allo stesso comprensorio o a comprensori diversi.

I programmi comprensoriali di sviluppo economico e sociale possono essere aggiornati e modificati con l'osservanza delle norme stabilite dal presente articolo per la loro approvazione.

Art. 19.

Norma transitoria sui rapporti con la pianificazione territoriale

La Regione assicura il coordinamento delle attività di programmazione socio-economica e della legislazione di intervento nell'economia con la pianificazione territoriale e con la legislazione urbanistica regionale che dovrà comunque disciplinare procedimenti, contenuti ed effetti dei piani di cui all'art. 13, lettera *d*), della legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4.

Fino alla entrata in vigore della legge urbanistica regionale, nell'ambito degli strumenti urbanistici coordinati a livello sovra-comunale, potranno essere adottati solamente i piani regolatori generali intercomunali.

I programmi comprensoriali di sviluppo economico e sociale dovranno contenere le proiezioni e le verifiche territoriali delle scelte socio-economiche in attesa della disciplina urbanistica di cui al secondo comma. I programmi comprensoriali di sviluppo dovranno contenere anche indirizzi per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge regionale 8 marzo 1978, n. 16.

Fino all'entrata in vigore della legge urbanistica regionale i comitati comprensoriali esprimeranno parere sui programmi pluriennali di attuazione relativi ai comuni compresi nel loro territorio. Tale parere dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione al comitato da parte del comune degli atti relativi al programma, che avverrà contestualmente al deposito degli stessi nella segreteria del comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16. Il parere del comitato comprensoriale sarà trasmesso, a cura del comune, alla Regione in allegato agli atti relativi al programma.

Fino all'entrata in vigore della legge urbanistica regionale i comitati comprensoriali esprimeranno le proprie valutazioni nel merito degli strumenti urbanistici generali ed attuativi secondo le seguenti modalità:

a) gli atti relativi agli strumenti urbanistici generali sono trasmessi contemporaneamente alla Regione ed al comitato comprensoriale il quale esprimerà le proprie valutazioni inoltrandole all'amministrazione regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti stessi;

b) la disposizione di cui alla lettera *a*) si applica anche nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione o nulla osta regionale.

Tutti gli altri strumenti urbanistici sono comunicati per conoscenza al comitato comprensoriale di pertinenza non appena entrati in vigore.

Art. 20.

Raccolta di informazioni

La giunta regionale formula le istruzioni per la raccolta delle informazioni necessarie alla programmazione, alla quale si provvede in via normale mediante il sistema informativo regionale.

La raccolta e l'utilizzazione delle informazioni, si svolge con le modalità e le garanzie previste dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

La giunta regionale è autorizzata inoltre:

a richiedere agli enti locali, alle amministrazioni, enti ed aziende pubbliche a partecipazione pubblica e agli altri enti ed organismi operanti nel territorio regionale informazioni sui loro programmi di attività e di investimenti e tutti gli altri elementi necessari ai fini della programmazione regionale;

a promuovere le opportune forme di coordinamento tra i comuni per la individuazione delle unità territoriali elementari di rilevazione dei dati.

Art. 21.

Incarichi di consulenza

Per l'attuazione delle procedure di programmazione di cui alla presente legge, la Regione, in applicazione dell'art. 59 dello statuto, può conferire incarichi di consulenza riguardanti attività, studi, ricerche, elaborazioni ed indagini conoscitive, secondo le norme generali in materia.

Art. 22.

Incarichi per esigenze dei comitati comprensoriali e di altri enti pubblici

Gli incarichi di consulenza possono essere espletati anche in relazione alle esigenze dei comitati comprensoriali o di enti pubblici operanti nell'ambito della programmazione regionale.

Qualora gli incarichi siano conferiti per le esigenze concernenti le attività di programmazione dei comitati comprensoriali, in applicazione dell'art. 19, ultimo comma, della legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4, i relativi provvedimenti sono adottati su proposta dei comitati stessi.

Art. 23.

Utilizzazione dei servizi della Regione da parte dei comitati comprensoriali

I comitati comprensoriali per lo svolgimento della loro attività si avvalgono, oltre che delle persone di cui all'art. 19, primo comma, della legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4 e delle consulenze, dei servizi tecnici e di ricerca della Regione, anche con la presenza presso le sedi comprensoriali dei dipendenti regionali appartenenti a tali servizi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 24.

Modificazioni alla legge regionale 12 *gennaio* 1978, *n.* 6

Il quarto e il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, sono così sostituiti:

« Il piano viene pubblicato e contemporaneamente inviato a tutti i comuni compresi nella zona agraria, nonchè ai comitati dei comprensori dei quali fa parte.

Entro sessanta giorni dal ricevimento i comitati comprensoriali inviano alla Regione un parere tenendo conto dei contenuti del piano di sviluppo economico e sociale di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dei programmi di cui all'art. 13, lettera *c*), e delle specificazioni comprensoriali di cui alla lettera *e*) della legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4, qualora essi siano stati approvati dalla Regione ».

Dopo il quinto comma del medesimo art. 8 è aggiunto il seguente sesto comma:

« La giunta regionale, verificata la conformità al programma regionale di sviluppo, al piano di sviluppo di cui all'art. 5 della legge n. 1102-1971 ed ai programmi di cui all'art. 13, lettere *c*) ed *e*), della legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4, qualora essi siano approvati dalla Regione, approva il piano ».

Art. 25.

Abrogazione di norme incompatibili

Sono abrogate le norme contenute in leggi regionali che disciplinano la formazione e l'approvazione di piani e programmi attraverso procedure incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 dicembre 1979

MAGLIOTTO

(1037)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800810)